

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2005

che modifica la decisione 2002/472/CE che stabilisce condizioni specifiche per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalla Repubblica di Bulgaria

[notificata con il numero C(2005) 2454]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/497/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/472/CE della Commissione, del 20 giugno 2002, che stabilisce condizioni specifiche per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalla Repubblica di Bulgaria ⁽²⁾ prevede che l'aggiunta di nuovi stabilimenti e navi nell'elenco degli stabilimenti e delle navi in provenienza dai quali sono autorizzate le importazioni di prodotti della pesca dalla Bulgaria sia preceduta da un'ispezione comunitaria.
- (2) La decisione 2002/472/CE stabilisce inoltre che la riduzione di frequenza dei controlli materiali, prevista dalla decisione 94/360/CE della Commissione ⁽³⁾, non si applica ai prodotti della pesca importati dalla Bulgaria.
- (3) In base al risultato di una nuova ispezione da parte di esperti della Commissione, la Bulgaria soddisfa ora le condizioni per fornire garanzie sanitarie almeno equivalenti a quelle applicate nella Comunità. Alla luce di tale risultato è opportuno concedere la riduzione di frequenza dei controlli materiali, aggiungere nuovi stabilimenti all'elenco ed applicare la procedura di cui all'articolo 5 della decisione 95/408/CE del Consiglio ⁽⁴⁾ per le future modifiche dell'elenco.
- (4) La decisione 2002/472/CE deve quindi essere modificata di conseguenza.

(5) È opportuno che la presente decisione entri in vigore 45 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, al termine del periodo di transizione necessario.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2002/472/CE è modificata come segue:

- 1) gli articoli 4 e 5 sono soppressi;
- 2) il testo degli allegati I e II è sostituito dal testo dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a partire dal 28 agosto 2005.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 163 del 21.6.2002, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 158 del 25.6.1994, pag. 41. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/237/CE (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 40).

⁽⁴⁾ GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33).

ALLEGATO

«ALLEGATO I

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca provenienti dalla Bulgaria e destinati ad essere esportati nella Comunità europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma

N. di riferimento:

Paese speditore: BULGARIA

Autorità competente: Servizio veterinario nazionale del ministero dell'Agricoltura e delle foreste

I. Identificazione dei prodotti della pesca

- Descrizione del prodotto della pesca/dell'acquacoltura ⁽¹⁾:
- Specie (nome scientifico):
- Presentazione del prodotto e tipo di trattamento ⁽²⁾:
- Numero di codice (eventuale):
- Tipo d'imballaggio:
- Numero di colli:
- Peso netto:
- Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto:

II. Provenienza dei prodotti

Nome/i e numero/i di autorizzazione/registrazione ufficiale/i dello/degli stabilimento/i, della/delle nave/i officina o del/dei deposito/i frigorifero/i autorizzati o della/delle nave/i congelatrice/i registrata/e dal Servizio veterinario nazionale per l'esportazione verso la Comunità europea:

.....

III. Destinazione dei prodotti

I prodotti sono spediti

da:
(luogo di spedizione)

a:
(paese e luogo di destinazione)

⁽¹⁾ Cancellare la voce non pertinente.

⁽²⁾ Prodotti vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, conservati.

con il seguente mezzo di trasporto:

.....

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione:

.....

IV. Attestato sanitario


— L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca sopra specificati:

- 1) sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme sanitarie stabilite dalla direttiva 92/48/CEE;
 - 2) sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati o immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
 - 3) sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
 - 4) sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
 - 5) non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;
 - 6) sono stati sottoposti ai controlli organolettici, parassitologici, chimici e microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni di applicazione.
- Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni di cui alle direttive 91/493/CEE e 92/48/CEE e alla decisione 2005/497/CE.

Fatto a il

(luogo)

(data)



firma dell'ispettore ufficiale (1)
(nome in lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

(1) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nell'attestato.

ALLEGATO II

ELENCO DEGLI STABILIMENTI E DELLE NAVI

| Numero di autorizzazione | Nome | Città Regione | Data limite dell'autorizzazione | Categoria | Osservazioni |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------|--------------|
| BG 051 3001 | Maxim-G Keranov | Novo Sello — Distretto di Vidin | | PP | |
| BG 161 3002 | Parpen Chobanov | Boliartsi — Distretto di Plovdiv | | PP | |
| BG 211 3002 | Salvenius ReyaFish | Dospat — Distretto di Smolyan | | PP | |
| BG 261 3001 | Euro Pesca, Ltd company | Svolengrad — Distretto di Haskovo | | PP | |
| BG 051 3002 | Beluga AD | Città di Vidin — Regione di Vidin | | PP | |
| BG 021 3024 | Buljac AD | Città di Bourgas — Regione di Bourgas | | PP | |
| BG 020 3001 | Buljac AD | Città di Bourgas — Regione di Bourgas | | PP | A |

Legenda:

PPa Stabilimento che trasforma, esclusivamente o in parte, prodotti derivati dall'acquacoltura (prodotti di allevamento).»